

R. Cron. 1112/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

N° 29/2021 FALL

N° 32/21 R. Sent.

N° 31/21 R. Gen.

N° 34/21 Repert.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pierangela Congiu	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 31/2021, promosso da CONSORZIO VENETO GARANZIE Società Cooperativa (C.F. 02721420277), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Galtarossa e Alessio Bedin

nei confronti di

DRM S.R.L. (C.F. 02522630413) con sede legale in Ariano del Polesine (RO) via Romea Nuova n. 17/E

Convocati la ricorrente e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che alle udienze prefallimentari del 21.04.2021 e 10.06.2021 per la parte resistente nessuno è comparso;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento previsto dall'art. 15, co. 3, L.F., con deposito dell'atto presso la casa comunale, a seguito del mancato esito positivo della notifica presso l'indirizzo di posta elettronica della debitrice risultante dal registro delle imprese e della successiva notifica a mezzo



dell'ufficiale giudiziario presso la sede della società;
considerato che il credito della ricorrente, per complessivi € 36.739,70 oltre interessi e spese legali, è provato dal decreto ingiuntivo n. 2051/2020 del Tribunale di Venezia, non opposto;
considerato che i debiti scaduti e non pagati di DRM S.R.L. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalla ricorrente lo supera, e che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunicato di vantare un credito erariale pari ad € 432.736,75;
ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);
considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso l'erario;
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva promossa dalla ricorrente mediante pignoramento presso alcuni istituti di credito, come risulta dalle dichiarazioni negative prodotte (doc. 4);
- il mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio relativo al 2017;
- la cessazione dell'attività d'impresa risultante dalle informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza, che ha verificato: l'inattività presso la sede legale e l'unità locale indicate nella visura CCIAA; l'assenza di movimentazioni economiche riferibili alla società debitrice a partire dal dicembre 2019; la cessazione del rapporto di lavoro degli ultimi due dipendenti nel periodo gennaio-febbraio 2019; l'irreperibilità della legale rappresentante della società debitrice, Liserra Fabiana;

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di DRM S.R.L. (C.F. 02522630413) con sede legale in Ariano del Polesine (RO) via Romea Nuova n. 17/E



NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore il **Dr. Riccardo Bergamo**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **15.12.2021 alle ore 11:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande



presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 16.06.2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 28 GIU, 2021
IL CANCELLIERE
Paola Di Francesco

